

Delibera n. 122/2017

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 68/2017 nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l. – Archiviazione delle contestazioni concernenti la violazione degli articoli 25, paragrafo 1, e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

L’Autorità, nella sua riunione del 18 ottobre 2017

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015 del 20 gennaio 2015;
- VISTO** il reclamo presentato all’Autorità, in data 13 dicembre 2016 (prot. ART 9204/2016, del 13 dicembre 2016), dalla sig.ra Alessandra Mayer nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l., con riferimento al viaggio del 28 marzo 2016, con partenza prevista da Trento Stazione FS alle ore 13:00 e arrivo previsto presso l’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio alle ore 15:00;
- VISTA** la delibera n. 68/2017 del 18 maggio 2017 (notificata con nota prot. ART 3259/2017, del 18 maggio 2017), con la quale si avviava, nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l., un procedimento per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 25, paragrafo 1, e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011; con la medesima delibera si prevedeva che, all’esito del procedimento, avrebbero potuto essere irrogate, rispettivamente, per la violazione delle predette disposizioni: i) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell’articolo 16,

comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2014; ii) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2014;

PRESO ATTO che, dal biglietto allegato al reclamo (prot. ART 9204/2016), il servizio risulta operato da Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s., titolare – da visura camerale - del 100% delle quote di Alto Adige Bus S.r.l.;

VISTE le richieste di informazioni e documenti, inviate, in considerazione della necessità di svolgere approfondimenti istruttori, alla Provincia autonoma di Trento (prot. ART 5644/2017, del 4 agosto 2017), alla Regione Lombardia (prot. ART 5646/2017, del 4 agosto 2017), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot. ART 5789/2017, dell'11 agosto 2017), al Curatore fallimentare della Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s. (prot. ART 5788/2017, dell'11 agosto 2017), alla Provincia autonoma di Bolzano (prot. ART 5849/2017, del 18 agosto 2017), nonché ai Comuni di Sarentino (prot. ART 5850/2017, del 18 agosto 2017) e di Caldaro (prot. ART 5851/2017, del 18 agosto 2017);

VISTE le risposte pervenute alle suddette richieste istruttorie, e in particolare:

- le note della Provincia autonoma di Trento (prot. ART 5740/201, dell'8 agosto 2017) e della Regione Lombardia (prot. ART 5755/2017, del 9 agosto 2017), dalle quali si evince che in capo alle società Alto Adige Bus S.r.l. e Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s. non risultano titoli legittimanti al trasporto di passeggeri nei rispettivi territori (sia di linea, che di noleggio con conducente), né risulta prevista la fermata nei pressi della stazione FS di Trento;
- la nota del Comune di Caldaro (prot. ART 5904/2017, del 22 agosto 2017), da cui risulta, tra l'altro, che Alto Adige Bus S.r.l. non possiede nessuna autorizzazione o licenza, di competenza del Comune medesimo, per il trasporto di persone;
- la nota del Comune di Sarentino e la relativa documentazione allegata (prot. ART 5925/2017, del 24 agosto 2017), da cui risulta, alla data del 28 marzo 2016, in capo a Alto Adige Bus S.r.l., autorizzazione all'esercizio dell'autoservizio pubblico di noleggio con conducente rilasciata dalla stessa Amministrazione comunale; relativamente alla società Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s., si comunicava l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese della procedura di fallimento in data 4 luglio 2017;
- le note della Provincia autonoma di Bolzano e la relativa documentazione allegata (prot. ART 6348, dell'8 settembre 2017 e prot. ART 7190/2017, del 9 ottobre 2017), da cui risulta: l'assenza, in capo a Alto Adige Bus S.r.l. e Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s., alla data del 28 marzo 2016, di titoli legittimanti all'esercizio di servizi di trasporto di linea; la presenza di autorizzazioni provinciali, in capo ad entrambe le Società, rilasciate nel corso dell'anno 2014, per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente; entrambe le autorizzazioni in questione sono state revocate in data 29 giugno 2017 dalla Provincia medesima; di aver reso parere, sull'idoneità delle fermate nel rispettivo territorio, nel

procedimento di rilascio di licenza comunitaria da parte della Germania per la tratta “Monaco-Bolzano/Merano”, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot. ART 6972/2017, del 2 ottobre 2017), da cui risulta: l’assenza, in capo a Alto Adige Bus S.r.l. e Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s., di autorizzazione per qualsiasi tipologia di servizio di linea; la revoca, con provvedimento del 9 agosto 2017, all’impresa Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s. della licenza comunitaria, rilasciata dalla Germania, relativa alla tratta Monaco - Bolzano/Merano;
- le note del curatore fallimentare di Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s. (prot. ART 6646/2017, del 19 settembre 2017 e prot. ART 7031/2017, del 3 ottobre 2017);

VISTA

la documentazione trasmessa dall’Ufficio competente e, in particolare, la relazione istruttoria predisposta dal responsabile dello stesso ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sanzionatorio;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che:

1. gli articoli 25, paragrafo 1, e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011 - oggetto di contestazione nei confronti di Alto Adige S.r.l. - sono inclusi nel Capo V del Regolamento (UE) n. 181/2011, che, secondo la previsione di cui all’articolo 2, comma 3, del Regolamento medesimo - recepita dall’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 169 del 2014 - trova applicazione nei confronti dei servizi regolari e non, invece, con riferimento a quelli occasionali. La normativa europea di settore definisce i servizi regolari come *“i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite”*, e i servizi occasionali come i *“servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto su autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso”* (articolo 3, lettere a) e b), Regolamento (UE) n. 181/2011).
2. Con riferimento all’ambito di applicazione delle norme oggetto di contestazione, non si rinvengono i presupposti per sanzionare Alto Adige Bus S.r.l., in quanto Vettore non svolgente un servizio regolare.
3. Sotto il profilo dei provvedimenti autorizzativi, Alto Adige Bus S.r.l. non risulta possedere titoli legittimanti all’esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di linea (prot. ART: 5740/2017, 5755/2017, 5904/2017, 5925/2017, 6348/2017, 7190/2017 e 6972/2017), mentre, con riferimento alla data del viaggio oggetto di reclamo (28 marzo 2016), la Società in questione era titolare unicamente di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (rilasciate: per noleggio con conducente fino a 9 posti, dal Comune di Sarentino, prot. ART 5925/2017; per noleggio autobus con conducente, dalla Provincia autonoma di Bolzano, prot. ART 6348 e prot. ART 7190/2017); il dato trova conferma anche

nella visura camerale, nella quale l'attività prevalente della Società risulta essere quella di *"autonoleggiatore da rimessa"*.

4. In secondo luogo, anche le modalità concrete di svolgimento del trasporto e le condizioni contrattuali generali predisposte dal Vettore escludono la configurabilità di un servizio regolare. Da un lato, nello stesso reclamo (prot. ART 9204/2016), che ha dato origine al procedimento *de quo*, risultano circostanze quali: l'indicazione, da parte del passeggero, del volo aereo collegato al servizio erogato; diverse comunicazioni telefoniche tra il passeggero e l'autista, con riferimento al ritardo e per suggerire l'utilizzo di altra modalità di trasporto per raggiungere l'aeroporto (anche per ragioni dovute alla necessità di effettuare una fermata a Verona per prelevare un altro passeggero). Dall'altro, le *"Condizioni di trasporto – Condizioni generali di vendita (CGV)"* del Vettore prevedono che: *"Il diritto al trasporto sussiste in linea di massima solo all'orario concordato"* (articolo 1), e che *"Non sussiste in linea di massima un obbligo di accettazione di un incarico di trasporto"* (articolo 13). Nel sito *internet* del Vettore, poi, compaiono servizi di collegamento tra diversi aeroporti e numerose strutture alberghiere del Trentino Alto-Adige, presso le quali è improbabile che il servizio transiti con una frequenza predeterminata, dovendosi ritenere plausibile che la fermata presso tali strutture avvenga solo previa richiesta dell'utenza.
5. Peraltro, anche la società Rauch Reisen Kg Des Rauch Thomas & Co. S.a.s., menzionata anch'essa nel titolo di viaggio oggetto di reclamo (e nelle sopra citate condizioni di trasporto) e titolare del 100% delle quote di Alto Adige Bus S.r.l., non disponeva di titoli legittimanti all'esercizio di servizi di trasporto di linea per la tratta Trento Stazione FS/Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, ma solamente di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano in data 30 dicembre 2014, e di licenza comunitaria per la tratta Monaco – Bolzano/Merano (prot. ART: 6348/2017, 7190/2017 e 6972/2017); nella visura camerale l'attività prevalente della Società risulta essere quella di *"autonoleggiatore da rimessa"*.
6. Di conseguenza, nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento (UE) n. 181/2011, nonché dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 169 del 2014, non possono trovare applicazione gli articoli 25, paragrafo 1, e 27 del Regolamento europeo, espressamente contenuti nel Capo V, né conseguentemente le sanzioni previste, per la violazione di tali norme, previste rispettivamente, dagli articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2014;

RITENUTO pertanto di disporre l'archiviazione del procedimento avviato, nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l., con la delibera n. 68/2017;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. l'archiviazione, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, del procedimento avviato nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l. con la delibera n. con la delibera n. 68/2017, del 18 maggio 2017, con riferimento alla violazione degli articoli 25, paragrafo 1, e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011;
2. il presente provvedimento è comunicato ad Alto Adige Bus S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 18 ottobre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi